

Confronto tra l'iniziativa per imprese responsabili e il relativo controprogetto

	Iniziativa popolare « Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente » (Iniziativa per imprese responsabili)	Controprogetto parlamentare all'iniziativa popolare	
		Obbligo di rendiconto sulle questioni non finanziarie	Obbligo di diligenza e di rendiconto Minerali di conflitto / lavoro minorile
CAMPO D'APPLICAZIONE Imprese svizzere	Tutte le imprese ⇒ Eccezione «PMI a basso rischio»	Società con azioni quotate in borsa e grandi istituti finanziari (p. es. banche o assicurazioni) (con almeno 500 collaboratori + totale di bilancio di CHF 20 milioni o cifra d'affari di CHF 40 milioni per due esercizi consecutivi, da soli o con le imprese svizzere o straniere da loro controllate)	<u>Minerali di conflitto:</u> Tutte le imprese ⇒ Da una determinata quantità di importazione o trattamento <u>Lavoro minorile:</u> Tutte le imprese ⇒ Eccezione «imprese a basso rischio» ⇒ Eccezione PMI
CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI della SOCIETÀ MADRE (anche insieme alle <i>filiali</i> e lungo l'intera <i>catena di fornitura</i>)	Dovuta diligenza (compreso il rendiconto) nei settori dei <i>diritti dell'uomo e dell'ambiente</i> ⇒ Aperto se comprende altre questioni non finanziarie (corruzione ecc.)	Rendiconto sulle <i>questioni non finanziarie</i> nei settori: ambiente, questioni sociali, questioni relative al lavoratore, diritti dell'uomo e corruzione	Dovuta diligenza (compreso il rendiconto) nei settori dei <i>minerali di conflitto</i> e del <i>lavoro minorile</i>
RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> Nuova responsabilità del gruppo: responsabilità dell'impresa svizzera dinanzi al giudice svizzero <i>anche</i> in caso di comportamento scorretto delle <i>filiali e di fornitori esteri economicamente dipendenti</i> ⇒ Nessuna responsabilità se l'impresa può dimostrare di aver rispettato la dovuta diligenza. Responsabilità della filiale o del fornitore economicamente dipendente esteri dinanzi al giudice straniero (come finora). 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna responsabilità di gruppo dell'impresa svizzera in caso di comportamento scorretto della filiale o di fornitori economicamente dipendenti. Responsabilità della filiale o del fornitore economicamente dipendente esteri dinanzi al giudice straniero (come finora). 	
SANZIONI PENALI	-	Multa per il non rispetto dell'obbligo di rendiconto	